



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1638 del 2012, proposto da:
Canile Segalla Sas di Scanziello Maria Addolorata, Tranquillo Segalla, rappresentati
e difesi dagli avv. Francesca Rando, Giambattista Rando, con domicilio eletto
presso la Segreteria di questo Tribunale ai sensi dell'art. 25 del Codice del Processo
Amministrativo.

contro

Comune di Piovene Rocchette, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Zampieri,
con domicilio eletto presso Enrico Tonolo in Venezia, San Polo, 135;

nei confronti di

Mario Fabrello; Conferenza dei Sindaci in Comune di Valdastico; USLL 4 Alto
Vicentino (parti non costituite nel presente giudizio).

per l'annullamento:

dell'ordinanza di "demolizione di una struttura ad uso allevamento e custodia di cani, realizzata dal sig. Segalla Tranquillo su area di proprietà del sig. Fabrello Mario, localizzata in via Preazzi di sotto", n. 82 di reg. ord., datata 1/10/2012.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Piovene Rocchette;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2012 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con contratto del 28/11/1980 il Sig. Fabrello Mario concedeva in locazione alla Sig. Segalla Tranquillo l'immobile costituito da un terreno con destinazione agricola con fabbricato relativo, sito in Piovene Rocchette, Via Preazzi di Sotto. Il fondo veniva utilizzato dal conduttore quale attività di canile e, quindi, quale ricovero per cani randagi in virtù di alcune convenzioni sottoscritte tra il Comune e lo stesso ricorrente.

A seguito di un processo verbale di accertamento del 2004 il Comune di Piovene Rocchette verificava come il sig. Segalla Tranquillo avesse proceduto, sul terreno sopra citato, all'esecuzione di una serie di interventi edilizi finalizzati alla creazione di un allevamento di custodia per cani propri e randagi.

L'Amministrazione comunale emanava l'ordinanza di sospensione dei lavori poi impugnata presso questo Tribunale con un ricorso dichiarato perento.

Ne seguiva l'ordinanza contingibile e urgente n. 45 del 2010 con la quale è stato disposto lo sgombero del canile rifugio.

Con la successiva ordinanza n. 64 del 21/09/2010 veniva concessa una proroga di 90 giorni al provvedimento sopracitato al fine di poter ottemperare al dispositivo contenuto nel precetto.

Perveniva in ultimo e al Comune un ulteriore esposto relativo al canile di cui si tratta, al quale seguiva un sopralluogo del 10/07/2012 e la comunicazione di avvio del procedimento per l'emissione di un'ordinanza di remissione in pristino, impugnata nel presente ricorso.

Nel corso del giudizio si costituiva il Comune che chiedeva la reiezione del ricorso di cui si tratta.

All'udienza del 12 Dicembre, uditi i procuratori delle parti e precisate le rispettive conclusioni, il ricorso è stato trattenuto per la decisione

DIRITTO

Il ricorso è infondato e va respinto.

1. Deve in primo luogo essere rigettato il primo motivo a fondamento e, mediante il quale, si sostiene che l'ordinanza di demolizione sarebbe viziata da omessa comunicazione dell'avvio del procedimento di demolizione.

Sul punto va ricordato che per un costante orientamento giurisprudenziale l'ordine di demolizione di una costruzione abusiva non deve essere necessariamente preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di atto dovuto e rigorosamente vincolato, con riferimento al quale non sono richiesti apporti partecipativi del destinatario ed il cui presupposto è costituito unicamente dalla constatata esecuzione dell'opera in totale difformità o in assenza del titolo abilitativo (Cons. Stato Sez. IV, 04-05-2012, n. 2592).

2. Deve essere rigettato anche il secondo motivo. Con esso si sostiene come l'ordinanza di rimessione incida, sostanzialmente, su un "*affidamento*" del ricorrente e, in ciò, rilevando come nel caso di specie sia decorso un periodo pari a otto anni

tra la prima ordinanza di sospensione lavori e il provvedimento impugnato con il presente ricorso.

In relazione a quanto affermato da parte ricorrente va evidenziato come la sottoscrizione della Convenzione (e anche le eventuali proroghe) non possono essere poste a fondamento dell'affidamento del privato e, ciò, anche considerando come essa stessa fosse diretta a garantire l'esperimento di un servizio pubblico di fondamentale rilievo per la comunità in cui incide.

Di qui anche laddove risultino provate le successive proroghe della Convenzione di cui si tratta è indubitabile che esse nulla attengano all'abuso edilizio contestato. Sul punto va comunque rilevato come appaia verosimile la tesi del Comune, laddove evidenzia come dette proroghe erano finalizzate all'individuazione di quella soluzione alternativa che avrebbe permesso all'Amministrazione di impedire una qualunque interruzione del servizio così gestito.

Deve essere rilevato, infatti, come il potere dell'Amministrazione di perseguire gli abusi edilizi, sia l'espressione di un potere generale a tutela della collettività di cui all'art. 27 del Dpr 380/2001 e, in quanto tale, impegna in qualunque tempo l'Amministrazione nel perseguire gli abusi riscontrati e, ciò, a prescindere o meno dall'esistenza di rapporti negoziali con le parti coinvolte.

Come insegna un costante orientamento al quale questo Collegio ritiene di aderire (T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 7 maggio 2012, n. 828) *“la repressione degli abusi edilizi costituisce un obbligo per l'Amministrazione, non residuando in capo alla medesima alcuna discrezionalità a fronte dell'accertamento della violazione delle relative norme. Pertanto, il provvedimento di demolizione non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione del medesimo con gli interessi privati coinvolti, né una motivazione in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendosi neppure ammettere l'esistenza di un affidamento tutelabile alla conservazione della*

situazione di fatto abusiva, in quanto la medesima non è suscettibile di legittimazione in ragione del trascorrere del tempo (si veda anche Cons. Stato Sez. IV, 4 maggio 2012, n. 2592)''.

3. Per un ulteriore orientamento giurisprudenziale, in assenza di un'inerzia che abbia fatto insorgere un effettivo affidamento del privato, l'ordine di demolizione non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi pubblici coinvolti. Il presupposto per l'adozione dell'ordinanza di demolizione è costituito soltanto dalla constata esecuzione dell'opera in difformità del titolo abilitativo od in carenza dello stesso, con la conseguenza che, ove ricorrano tali requisiti il provvedimento è sufficiente motivato (Tar Umbria n. 197 del 30/05/2012).

Ne consegue che il ricorso è infondato e può essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge così come precisato in parte motiva.

Condanna le parti soccombenti, in solido tra loro e complessivamente, al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento//00) oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere

Giovanni Ricchiuto, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/12/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)